

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

16. Essendo molto conveniente &c. Edictum quo cavetur, ut in
admittendis Puellis ad habitum Monasticum, vel Novitiis ad Regularem
professionem, religiosa modestia observetur, omnisque procul arceatur ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](#)

XVI.

E D I C T U M

Quo cavitur ut in admittendis Puellis ad habitum Monasticum, vel Novitis ad Regularem professionem, religiosa modestia observeatur, omnisque procul arceatur pompa, & nullus fiat ea occasione aliorum cuiuscumque gradus ad Monialium Ecclesiam invitatus.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

Esendo molto conveniente, che le Zitelle, & altre, le quali han' determinato per Divina inspiratio confagarsi al Divino Spofo ne' Sagri Chiostri, dimostrano nel giorno stabilito à far questo felice distaccamento dal secolo colla modestia, e semplicità esteriore il pregio della loro santa vocazione allo stato Religioso: Quindi è che la fan. mem. di Clemente VIII, con ordine spedito alle Superiori di tutti i Monasteri di Roma sotto li 11. Novembre 1596, proibì espressamente, di non ammettere all'abito le sudette, né alla Professione le Novizie con pompa, fatto, inviti, e musiche, mà che solo foggio condotte, e rispettivamente assistite dalli Parenti più prossimi, sotto pena di privazione di voce attiva, e passiva, e di due anni di carcere alle sudette Superiori, e Monache; Il che anche era stato proibito espresamente nello Stato di Milano dal Glorioso S. Carlo Borromeo nel suo primo Concilio Provinciale approvato dalla S. Sede Apostolica; e la sa. mem. d'Innocenzo XI, con replicate, lettere scritte di suo ordine dalla Sagra Congregazione de Vescovi, e Regolari all'Archivescovo di Napoli sotto li 22. Gennaro 1677., e sotto li 20. Settembre 1683, ordinò, che in occasione di dar l'abito, ovvero il velo alle Novizie ne' Monasteri anche elenti di qualsivoglia specie d'efensione, non si dovessero fare inviti di Persone dell'uno, e l'altro sesso; E volendo la Santità di Nostro Signore, che in quest'Alma Città, la quale deve esser norma dell'altra in tutto quello, che concerne il Divino servizio, e la disciplina Ecclesiastica, e Regolare, s'osservino inviolabilmente le dette profittevoli disposizioni; Quindi è, che à quelle inerendo col suo pastoral zelo ordina, e comanda, che dovendosi dar l'abito Religioso alle Zitelle, & altre, ovvero ammettere alla Professione le Novizie in qualsivoglia Monastero di Roma, ancorche fosse sotto la protezione dell'Eminentissimi Signori Cardinali, non si facciano inviti di alcuna sorte di Persone di qualsivoglia stato, e condizione, non solo dalle Superiori, e Monache de' fudetti Monasteri, ma neanche dai Parenti delle dette, che devono vestirsi, o professare, le quali con religiosa modestia dovranno condursi, e rispettivamente essere assistite la mattina secondo il solito al Monastero da i Parenti più prossimi *nulla pompa, nulloque invitatu aliorum*, come dice il Glorioso S. Carlo, e senza musiche, ed istruimenti particolarmente di trombe, e tamburini, e senza sparare mortaletti, affinché non siano divertite d'avani oggetti, ne se gli dissipino lo spirito nella sagra funzione dello Spofalizio, che fanno con Cristo Signor Nostro, sotto pena di privazione di voce attiva, e passiva alle Superiori, e Monache, che faranno inviti, ed alle Parenti delle dette Zitelle, e Novizie di cento scudi d'oro d'applicarci ad usi pii, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua secondo la qualità delle Persone. Dato questo di 28. Settembre 1711.

G. Card. Vicario

N. A. Can. Cuggiò Segr.

E D I C T U M

Super translatione Festi Annunciationis B. Mariae Virginis, eò quia inciderat in feriam sextam in Paraseve, cum aliis ordinationibus.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Nostro Vicario Generale, &c.

XVII.

Occorrendo nel Venerdì Santo del presente anno la Festa dell'Annunziata della Beata Vergine, e non potendosi solennizzare secondo il Rito della S. Chiesa occupata in quel giorno in altre sagre, e più privilegiate funzioni; Per Decreto speciale della Sagra Congregazione di Riti emanato per quest'occorrenza fin dalli 11. Marzo 1690., e confermato dalla sanctiss. mem. d'Alessandro VIII, si deve trasferire in tutta la Chiesa Universale la fudetta Festa insieme coll'Officio Divino, e con i precetti di astenersi dall'opere servili, e di udire la Santa Messa al Lunedì che segue immediatamente dopo la Domenica in Albis, assegnato per ogni volta, che occorrerà simile caso, per sede fissa, ed invariabile della detta solennità posposta in altro giorno non impedito tutte l'altre Feste, che non sono di Rito superiore secondo la rubrica del Breviario Romano.

Per tanto d'ordine espresso della Santità di N. Signore incarichiamo à tutti, ed à ciascheduno de Rev. Curati di quell'Alma Città, che nella prossima Festa di S. Giuseppe, e nella Domenica seguente *inter Missarum sol. minia* debbano notificare, si come Noi notifichiamo, à i Fedeli, che nel corrente anno la fudetta Festa dell'Annunziata si celebrerà sotto li 4. Aprile prossimo venturo, che farà giorno festivo, e di precezzo, come se fosse il 25. Marzo, in modo, che nel prossimo Venerdì Santo non se farà commemorazione alcuna, ne il Popolo farà tenuto d'astenersi dall'opere servili, ne di udire la S. Messa.

Ordina in oltre la Santità Sua à tutti i R.R. Sacerdoti tanto Secolari, che Regolari, ancora che privilegiati d'osservare in quest'anno quel, che inviolabilmente s'è praticato in tutti l'alti anni, cioè, che non ardilchino nel fudetto giorno di Venerdì Santo per causa della fudetta Festa, di celebrare in qualsivoglia Chiesa, o Oratorio alcuna Messa solenne, o privata, ne di far feste, o apparere le Chiese, ed Altari, benché dedicati alla Beata Vergine, anche Annunziata, dovendosi in quel giorno per la dolorosa rimembranza della morte del Nostro Redentore tener coperte le sagre Imagini, e gl'Altari spogliati; Ma si faccia solo la folta sagra funzione, si come prescrive il Missale Romano, nelle Chiese però, dove nel Giovedì Santo si fuol collocare il Venerabile in qualche Altare, o altro luogo decente detto volgarmente il Sepolcro.

Dichiarendo per ultimo, che colla fudetta proibizione per il Venerdì Santo non intende la Santità Sua di permettere, che ne i giorni di Giovedì, e Sabbatho Santo si celebrino Messe private, ma solo la Conventuale secondo il Rito della S. Chiesa, e replicati Decreti della Sagra Congregazione di Riti, e gl'ordini altre volte da Noi emanati sotto le pene ivi contenute. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza, questo di 15. Marzo 1712.

G. Card. Vicario.

N. A. Can. Cuggiò Segr.

EDIC.